

ALL. 1)

COMUNE DI REGGIO EMILIA

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto_____	3
Articolo 2 - Recupero bonario_____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario_____	3
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale_____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva_____	4
Articolo 6 - Interessi moratori _____	7
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica_____	7
Articolo 8 - Rateizzazione_____	7
Articolo 9 - Procedure per crediti inesigibili_____	8
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento_____	10
Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali_____	10

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina delle attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai **commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160**.
3. La riscossione coattiva delle **contravvenzioni stradali** di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente, anche tramite affidamenti di segmenti di attività o servizi di supporto a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali, che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento, si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a **quindici giorni** per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. **Gli avvisi di accertamento** relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i **termini decadenziali** di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere **l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso**, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione

dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*”. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono **titolo esecutivo** idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale o atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, viene notificato di prassi, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, **entro sessanta giorni dalla notifica**, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile

dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. In ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme inferiori a **30,00 euro**. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superano cumulativamente l'importo di cui sopra.
6. I soggetti legittimati alla riscossione forzata delle entrate possono essere:
 - a) in forma diretta il Comune di Reggio Emilia;
 - b) l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio ai sensi delle disposizioni di cui D.L 193/2016 e s.m.i. (Agenzia delle Entrate-Riscossione);
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
7. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale, con il coordinamento del Dirigente del Servizio Entrate e, se richiesto, con l'eventuale supporto del Servizio Appalti, individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata tra quelli di cui al comma precedente, in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi e atti di programmazione determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali, ivi compreso l'avvalersi di eventuali Servizi di supporto alla riscossione diretta, secondo le modalità consentite dalle gare ad evidenza pubblica, a rilevanza regionale e nazionale, cui il Comune può aderire secondo la normativa vigente. Nel caso gli atti di indirizzo prevedano l'affidamento della riscossione forzata di più tipologie di entrate ad uno stesso soggetto, l'individuazione del soggetto legittimato può essere effettuata dal Dirigente del Servizio Entrate, anche per conto dei vari Responsabili di entrata, per esigenze di semplificazione e di maggior coordinamento.
8. **La riscossione coattiva si articola attraverso le seguenti fasi:**
 - a) fase di accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale**, avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi o le ingiunzioni fiscali relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e

patrimoniali. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie, e dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/93 per le altre entrate, previa validazione da parte del Funzionario responsabile del tributo, o del Responsabile dell'entrata patrimoniale delle singole liste di carico o "multilista".

b) fase "intermedia", per avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali di importo fino a 10.000 euro, per tali atti, dopo che gli stessi sono divenuti titoli esecutivi, prima di attivare una procedura cautelare ed esecutiva, il Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione o il Dirigente del Servizio Entrate al fine di snellire le procedure di recupero, invierà al debitore un sollecito di pagamento tramite posta raccomandata semplice o posta elettronica, precisando che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni delle somme dovute, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive come da norma di legge. Per eventuali solleciti di pagamento di importo superiore a 10.000,00 euro, la spedizione dovrà avvenire di norma con raccomandata A/R. La firma autografa del Dirigente del Servizio Entrate o del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie, e dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/93 per le altre entrate.

c) fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria delle posizioni debitorie e si avviano le procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, rientrano nella competenza del Dirigente del servizio entrate o del Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, i quali si possono avvalere, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario responsabile della riscossione di cui all'art. 1 c. 793 della L. 160/2019 nominato dal Dirigente del servizio Entrate, o del Funzionario responsabile della riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-sexies del D.L.70/2011. La firma autografa del Dirigente del servizio Entrate o del Funzionario responsabile dell'entrata o del Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione può essere sostituita con l'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie, e dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/93 per le altre entrate, previa validazione del Funzionario responsabile del tributo o del Responsabile dell'entrata patrimoniale delle singole liste di carico o "multilista".

Al fine di snellire le procedure di recupero e per garantire maggiore efficienza ed omogeneità di azioni da adottare tra i vari servizi, **gli atti relativi ad azioni esecutive e cautelari** possono pertanto essere adottati anche dal Dirigente del Servizio Entrate, **su delega** dei vari funzionari Responsabili, o anche **senza delega nei casi di**:

- azioni esecutive e cautelari, relative ad una pluralità di entrate della stessa tipologia;
- di liste di carico non riscosse, affidate in passato al concessionario o ad altri soggetti
- di urgenza, per rischio di prescrizione/decadenza.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale, e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a) una quota denominata ***“oneri di riscossione a carico del debitore”***, pari:
 - a.1) al **3 per cento** delle somme dovute, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - a.2) ovvero pari al **6 per cento** delle somme dovute, in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata ***“spese di notifica ed esecutive”***, comprendente il costo della notifica degli atti, e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Comune, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per le somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo ed ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

2. **I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione**, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di persone fisiche e persone giuridiche sono i seguenti:

- per persone fisiche, la rateizzazione è concessa per importi superiori ad euro 100,00;
- per le persone giuridiche, la rateizzazione è concessa per importi superiori ad euro 500,00.

A) La rateizzazione viene concessa applicando il saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo punto sub B). La rateizzazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale o dal Dirigente del servizio entrate, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00, fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1.000,00, fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00, fino a dodici rate mensili;
- da euro 2.000,01 a euro 4.000,00, fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00, fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 50.000,00, fino a trentasei rate mensili,
- da euro 50.000,01, fino a quarantotto rate mensili.

Per le persone fisiche la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna. Per le persone giuridiche, la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, ai sensi del comma 798, art. 1, della L.160/2019, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo settantadue rate mensili.

B) Nell'ipotesi di domanda di rateizzazione presentata a fronte di ingiunzione fiscale o di avviso di accertamento divenuto esecutivo, a norma del comma 792 dell'articolo 1 della L. 160/2019, si applica l'interesse di dilazione pari alla misura legale maggiorata di due punti percentuali.

Articolo 9 - Procedure per crediti inesigibili

1. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti anche ai fini dell'eventuale discarico, in via esemplificativa le seguenti ragioni :

- Insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulta verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;
- Improcedibilità per assenza di beni da aggredire, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;
- Irreperibilità del Debitore, l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili. Rientrano in tale categoria altresì:

- i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi,
- la cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;
- Procedure concorsuali o assimilabili in corso: le partite insolte, per le quali è stato rilevato l'avvio di una procedura concorsuale, o di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, verranno dichiarate provvisoriamente inesigibili. Inoltre, con delibera di Giunta Comunale, possono essere individuati ulteriori crediti relativi a società per cui sono in corso procedure di liquidazione della società o accordi di ristrutturazione dei debiti, che il Comune può decidere di cedere o di conferire, nei modi previsti dalla legge, a società partecipate o ad altri soggetti, nell'ipotesi di presumibile bassa probabilità di recupero effettivo derivante dalle possibili procedure esecutive e/o di prevalente interesse pubblico a non procedere con ulteriori tentativi di azioni esecutive o cautelari;
- Antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva: rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolte che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.

2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive o atti formali di scarico.

3. Tale debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui al precedente comma 2, salva prescrizione di legge.

4. I dirigenti Responsabili delle Entrate o il Dirigente del Servizio Entrate provvedono a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al primo comma del presente articolo, affinché i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

5. Per i crediti inesigibili, formalizzati ai sensi dei commi precedenti tranne quelli prescritti, il Comune si riserva, se previsto in atti programmatici e di indirizzo di Consiglio e Giunta Comunale, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, di procedere a cessioni in blocco a soggetti abilitati al recupero crediti di comprovata affidabilità individuati sulla base di apposita gara, oppure a singoli conferimenti diretti a capitale sociale di società partecipate del Comune, nel caso di prevalente interesse pubblico a detti specifici conferimenti. In questi casi, come pure nel caso di successive riscossioni di crediti dichiarati provvisoriamente inesigibili per procedure concorsuali in corso, si procederà all'eventuale reinscrizione in bilancio delle sole somme effettivamente esigibili con dette procedure.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi della L. 160/2019 art. 1 comma 804.

Articolo 11- Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente Regolamento si applica in quanto compatibile anche all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia fino ad un eventuale apposita diversa regolamentazione da parte degli organi della stessa.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.